

REGOLAMENTO DEI “WARRANT IGEAMED S.P.A. 2020-2023”

1. Definizioni

Ai fini del presente Regolamento i termini con iniziale maiuscola avranno il significato di seguito indicato. I termini definiti al singolare si intendono definiti al plurale e viceversa.

“AIM Italia” significa il sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana.

“Assemblea” indica l’assemblea degli azionisti dell’Emittente.

“Aumento di Capitale a Servizio del Collocamento” indica l’aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione dei soci, per l’importo massimo complessivo di Euro 3.450.000 (tremilioniquattrocentocinquantamila), comprensivo di sovrapprezzo, a servizio dell’operazione di ammissione delle Azioni alle negoziazioni su AIM Italia, deliberato dall’Assemblea in data 23 novembre 2020.

“Aumento di Capitale a Servizio dell’Esercizio dei Warrant” indica l’aumento di capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione dei soci ai sensi dell’articolo 2441, comma 5, del codice civile, da eseguire anche in più tranche, per complessivi massimi Euro 1.600.000,00 (unmilionesecentomila), comprensivo di sovrapprezzo, a servizio dell’esercizio dei Warrant, mediante emissione di Azioni di Compendio, da riservare in sottoscrizione esclusivamente ai titolari di Warrant in ragione di numero 1 (una) Azione di Compendio ogni numero 3 (tre) Warrant esercitati, deliberato dall’Assemblea in data 23 novembre 2020.

“Azioni Ordinarie” o **“Azioni”** significa le azioni ordinarie di Igeamed S.p.A., dematerializzate, senza indicazione del valore nominale e aventi godimento regolare.

“Azioni di Compendio” indica le Azioni Ordinarie rinvenienti dall’Aumento di Capitale a Servizio dell’Esercizio dei Warrant, destinate esclusivamente e irrevocabilmente all’esercizio dei Warrant. **“Borsa Italiana”** significa Borsa Italiana S.p.A.

“Collocamento” significa l’offerta di sottoscrizione finalizzata all’ammissione alla negoziazione su AIM Italia, avente a oggetto le Azioni rinvenienti dall’Aumento di Capitale, rivolta a (i) investitori qualificati italiani o esteri così come definiti ed individuati dagli articoli 100, comma 1, lettera a), del TUF, e art. 35, comma 1, lettera d) del Regolamento Intermediari adottato dalla Consob con delibera del 15 febbraio 2018, n. 20307, nonché ad altri soggetti nello spazio economico europeo (SEE) che siano “investitori qualificati” ai sensi dell’articolo 2, lett. e) del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 (con esclusione di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d’America e in ogni altro paese estero nel quale il collocamento non sia possibile in assenza di autorizzazione delle competenti autorità) (“Investitori Qualificati”); nonché (ii) investitori diversi dagli Investitori Qualificati con modalità tali che consentano all’Emittente di beneficiare di un’esenzione dagli obblighi relativi alle offerte al pubblico di cui all’articolo 100 del TUF e art. 1 del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 (“Investitori non Qualificati”);

“Consiglio di Amministrazione” indica il consiglio di amministrazione pro tempore dell’Emittente.

“Data di Inizio delle Negoziazioni” significa la data di inizio delle negoziazioni delle Azioni su AIM Italia.

“Emittente” significa Igeamed S.p.A., con sede legale in Roma, Via Francesco Benaglia n. 13, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 05111821004.

“Giorno di Borsa Aperta” significa un giorno in cui AIM Italia è aperto per le negoziazioni secondo il calendario di Borsa Italiana.

“Intermediario” significa un intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli.

“Monte Titoli” significa Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6, nella sua qualità di società di gestione accentrata di strumenti finanziari, nonché qualunque altro soggetto che dovesse sostituire in futuro Monte Titoli nell’attività qui prevista.

“Opzione Greenshoe” indica l’opzione concessa dall’Emittente, a favore della società Integrae SIM S.p.A., in qualità di Global Coordinator, per la sottoscrizione, al Prezzo di Collocamento, di un numero di Azioni corrispondenti a una quota non superiore al 15% (quindici per cento) del numero di Azioni oggetto del Collocamento.

“Opzione Over Allotment” indica l’opzione di prestito di Azioni corrispondenti a una quota non superiore al 15% (quindici per cento) del numero di Azioni oggetto del Collocamento, concessa da Igeam S.r.l. a favore della società Integrae SIM S.p.a., in qualità di Global Coordinator, ai fini di un eventuale over-allotment nell’ambito del Collocamento.

“Nuove Azioni” indica le Azioni di nuova emissione rinvenienti dall’aumento di capitale finalizzato all’ammissione alle negoziazioni delle Azioni dell’Emittente su AIM Italia, deliberato dall’Assemblea straordinaria dell’Emittente in data 23 novembre 2020.

“Periodi di Esercizio” significa, complessivamente, il Primo Periodo di Esercizio, il Secondo Periodo di Esercizio e il Terzo Periodo di Esercizio e, singolarmente, uno qualsiasi di tali periodi.

“Periodi di Esercizio Addizionale” ha il significato di cui all’art. 4 del presente Regolamento.

“Periodi di Sospensione” significa i periodi durante i quali un portatore dei Warrant non potrà esercitare il proprio diritto di esercizio, come identificati all’Articolo 5.

“Prezzi di Esercizio” significa, complessivamente, il Prezzo del Primo Periodo di Esercizio, il Prezzo del Secondo Periodo di Esercizio e il Prezzo del Terzo Periodo di Esercizio e, singolarmente, uno qualsiasi di tali prezzi, ovvero il diverso valore stabilito ai sensi dell’Articolo 6.

“Prezzi del Collocamento” indica il prezzo definitivo di Collocamento delle Nuove Azioni ovvero pari a Euro 1,50.

“Prezzo del Primo Periodo di Esercizio” significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Primo Periodo di Esercizio, pari al prezzo del

Collocamento come in precedenza definito, aumentato del 10% (dieci per cento), ovvero pari a Euro 1,650.

"Prezzo del Secondo Periodo di Esercizio" significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Secondo Periodo di Esercizio, pari al prezzo del Primo Periodo di Esercizio come in precedenza definito, aumentato del 10% (dieci per cento), ovvero pari a Euro 1,815.

"Prezzo del Terzo Periodo di Esercizio" significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Terzo Periodo di Esercizio, pari al prezzo del Secondo Periodo di Esercizio, come in precedenza definito, aumentato del 10% (dieci per cento) ovvero pari a Euro 1,997.

"Primo Periodo di Esercizio" significa il periodo ricompreso tra il giorno 1 dicembre 2021 e il 15 dicembre 2021 compresi, salvo il caso di attivazione del Periodo di Esercizio Addizionale a valere sul Primo Periodo di Esercizio, nel qual caso tale termine coinciderà con l'ultimo giorno di tale Periodo di Esercizio Addizionale.

"Regolamento" significa il presente Regolamento dei Warrant Igeamed S.p.A. 2020-2023.

"Regolamento Emittenti CONSOB" significa il Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti, come successivamente modificato e integrato.

"Secondo Periodo di Esercizio" significa il periodo ricompreso tra il giorno 1 dicembre 2022 e il 15 dicembre 2022 compresi, salvo il caso di attivazione del Periodo di Esercizio Addizionale a valere sul Secondo Periodo di Esercizio, nel qual caso tale termine coinciderà con l'ultimo giorno di tale Periodo di Esercizio Addizionale.

"Statuto" significa lo statuto sociale dell'Emittente.

"Termine di Scadenza" significa il 15 dicembre 2023, salvo il caso di attivazione del Periodo di Esercizio Addizionale a valere sul Terzo Periodo di Esercizio, nel qual caso tale termine coinciderà con l'ultimo giorno di tale Periodo di Esercizio Addizionale.

"Terzo Periodo di Esercizio" significa il periodo ricompreso tra il 1 dicembre 2023 e il 15 dicembre 2023 compresi, salvo il caso di attivazione del Periodo di Esercizio Addizionale a valere sul Terzo Periodo di Esercizio, nel qual caso tale termine coinciderà con l'ultimo giorno di tale Periodo di Esercizio Addizionale.

"TUF" significa il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, come successivamente modificato e integrato.

"Warrant" significa i warrant denominati "Warrant Igeamed S.p.A. 2020-2023", validi per la sottoscrizione, salvo modifiche ai sensi dell'Articolo 6 del Regolamento, di numero 1 (una) Azione di Compendio per ogni numero 3 (tre) Warrant posseduti.

2. Emissione dei Warrant

In data 23 novembre 2020, l'Assemblea ha deliberato, inter alia:

- (a) di emettere, subordinatamente all'ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie sull'AIM Italia, i warrant denominati "Warrant Igeamed S.p.A. 2020-2023" in numero massimo pari a 25.746.268 (venticinquemilionesettecentoquarantaseimiladuecentosessantotto), da assegnare gratuitamente nel rapporto di numero 1 (uno) warrant ogni numero 1 (uno) Azione Ordinaria a favore di (a) tutti coloro che avranno sottoscritto le azioni ordinarie nell'ambito del Collocamento; (b) chi avrà acquistato le Azioni Ordinarie in seguito all'esercizio dell'opzione Greenshoe;
- (b) di Aumentare il Capitale a Servizio dell'Esercizio dei Warrant fino all'ammontare massimo di Euro 1.600.000 (unmilionesecentomila), comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale e con godimento regolare, da liberare mediante conferimenti in denaro, da riservare esclusivamente a servizio dell'esercizio dei "Warrant Igeamed S.p.A. 2020/2023" nel rapporto di numero 1 (uno) azione in ragione di numero 3 (tre) "warrant" esercitati, alle seguenti condizioni: il prezzo di emissione dei warrant, le condizioni ed il termine per la sottoscrizione delle azioni di compendio dei warrant ed il rapporto di imputazione tra capitale e sovrapprezzo saranno definiti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione in prossimità dell'ammissione alla quotazione al mercato alternativo AIM Italia.

Le azioni di nuova emissione avranno godimento regolare; l'aumento manterrà efficacia anche se parzialmente sottoscritto e per la parte sottoscritta, sin dal momento della sua sottoscrizione, salvi gli effetti dell'iscrizione della presente deliberazione nel Registro delle Imprese.

3. Diritti dei portatori dei Warrant

Fatte salve le eventuali modifiche di cui all'Articolo 6, i portatori dei Warrant avranno il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con le modalità e i termini di cui al presente Regolamento nel rapporto di numero 1 (una) Azione di Compendio ogni numero tre (tre) Warrant presentati per l'esercizio.

I Warrant saranno sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del TUF e ammessi nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli. Essi saranno liberamente trasferibili mediante registrazione nei conti detenuti presso Monte Titoli.

Salvo quanto previsto all'Articolo 5, i portatori dei Warrant potranno richiedere di sottoscrivere le Azioni di Compendio in qualsiasi Giorno di Borsa Aperta nel corso del Primo Periodo di Esercizio, del Secondo Periodo di Esercizio e del Terzo Periodo di Esercizio, in ragione di una nuova Azione di Compendio per ogni tre Warrant presentati per l'esercizio, rispettivamente al Prezzo del Primo Periodo Esercizio, al Prezzo del Secondo Periodo di Esercizio e al Prezzo del Terzo Periodo di Esercizio, salvo modifiche ai sensi dell'Articolo 6 del Regolamento.

I Warrant circoleranno e saranno negoziabili sull'AIM Italia separatamente dalle Azioni cui sono abbinati a partire dalla relativa data di assegnazione.

4. Modalità di esercizio dei Warrant

Fatta eccezione per quanto previsto all'Articolo 5, le richieste di sottoscrizione potranno essere effettuate in qualsiasi Giorno di Borsa Aperta nel corso di ciascun Periodo di Esercizio e dovranno essere presentate all'Intermediario aderente a Monte Titoli presso cui i Warrant sono depositati.

Resta inteso che, qualora i portatori dei Warrant non richiedano di sottoscrivere le Azioni di Compendio entro il termine finale di ciascun Periodo di Esercizio, essi perderanno il relativo diritto, fatta salva nuovamente la facoltà di esercitare i Warrant in ogni successivo Periodo di Esercizio.

Le Azioni di Compendio sottoscritte dai portatori di Warrant durante uno dei Periodi di Esercizio saranno rese disponibili per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli S.p.A., il giorno di mercato aperto successivo al termine dell'ultimo giorno di ciascun Periodo di Esercizio.

Le Azioni di Compendio sottoscritte in sede di esercizio dei Warrant avranno il medesimo godimento delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia o il diverso mercato su cui saranno negoziate le Azioni Ordinarie alla data di emissione delle Azioni di Compendio.

Il Prezzo di Esercizio dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione della richiesta, senza aggravio di commissioni e spese a carico dei richiedenti.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente potrà, fatta eccezione per i periodi di sospensione di cui al successivo articolo 5, a propria discrezione e previo tempestivo preavviso, stabilire – per ciascun Periodo di Esercizio – dei periodi di sottoscrizione aggiuntivi della durata compresa tra 15 (quindici) e 60 (sessanta) giorni di Borsa Aperta ("Periodo di Esercizio Addizionale") durante il quale al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitarli e di sottoscrivere le Azioni di Compendio al Prezzo di Esercizio relativo al Periodo di Esercizio la cui scadenza viene estesa per la durata del Periodo di Esercizio Addizionale (ad esempio, qualora venga estesa la durata del Primo Periodo di Esercizio per il Periodo di Esercizio Addizionale, il Prezzo di Esercizio sarà pari al Prezzo del Primo Periodo di Esercizio).

Qualora sia promossa un'offerta pubblica di acquisto e/o di scambio avente ad oggetto le Azioni, le Azioni di Compendio saranno messe a disposizione con le medesime modalità di cui al presente articolo 4 e, in ogni caso, in tempo utile per consentire a coloro che abbiano esercitato i Warrant di aderire a tale offerta pubblica di acquisto e/o di scambio apportando le medesime Azioni di Compendio ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 7.

5. Sospensione dell'esercizio dei Warrant

L'esercizio dei Warrant sarà sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente abbia deliberato di convocare l'assemblea dei soci dell'Emittente, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, fino al giorno successivo (escluso) a quello in cui abbia avuto luogo l'assemblea dei soci, anche in convocazione successiva alla prima.

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato di proporre la distribuzione di dividendi, fermo restando quanto previsto all'Articolo 6, l'esercizio dei Warrant sarà sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il Consiglio di Amministrazione abbia assunto tale deliberazione, fino al giorno antecedente (incluso) a quello dello stacco dei dividendi eventualmente deliberati dall'assemblea dei soci. In tale ultimo caso, le richieste di sottoscrizione presentate prima del giorno successivo alla riunione del Consiglio di Amministrazione che abbia proposto la distribuzione di dividendi avranno effetto, anche ai fini del secondo paragrafo del presente articolo, in ogni caso entro il giorno antecedente lo stacco del dividendo.

Le richieste di esercizio presentate durante il Periodo di Sospensione resteranno valide e assumeranno effetto dal primo giorno di Banca Aperta successivo al termine del Periodo di Sospensione.

Nessuna Azione di Compendio sottoscritta in esercizio dei Warrant sarà attribuita ai portatori che richiedano l'esercizio durante un Periodo di Sospensione.

6. Rettifiche in caso di operazioni sul capitale sociale

Qualora l'Emittente dia esecuzione prima del Termine di Scadenza a:

- (a) aumenti di capitale a pagamento tramite emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di warrant validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili – dirette o indirette – o cum warrant, fermo restando il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibile per ciascun Warrant, il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sarà diminuito di un importo, arrotondato al millesimo di Euro inferiore, pari alla differenza tra P_{cum} e P_{ex} , restando inteso che:
 - P_{cum} rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque prezzi ufficiali "cum diritto" dell'azione dell'Emittente registrati sull'AIM Italia o su altro mercato dove saranno negoziate le Azioni Ordinarie;
 - P_{ex} rappresenta la media aritmetica semplice dei primi cinque prezzi ufficiali "ex diritto" dell'azione dell'Emittente registrati sull'AIM Italia o su altro mercato dove saranno negoziate le Azioni Ordinarie;
 - il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di compendio non sarà aumentato nel caso in cui la differenza tra P_{cum} e P_{ex} dia un risultato negativo;
- (b) aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove azioni, il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant sarà proporzionalmente aumentato e il Prezzo di Esercizio per azione sarà proporzionalmente ridotto;
- (c) aumenti di capitale a titolo gratuito senza emissione di nuove azioni o riduzioni del capitale per perdite senza annullamento di azioni, non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant né i Prezzi di Esercizio;

- (d) aumenti di capitale mediante emissione di azioni da riservare agli amministratori e/o prestatori di lavoro dell'Emittente o delle sue controllate e/o collegate ai sensi dell'art. 2441, comma 8, e/o 2349 codice civile o a questi pagati a titolo di indennità in occasione della cessazione dei rapporti di lavoro, non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili né i Prezzi di Esercizio;
- (e) aumenti di capitale a pagamento con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, codice civile, non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant né i Prezzi di Esercizio;
- (f) raggruppamenti o frazionamenti di Azioni Ordinarie, il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili e i Prezzi di Esercizio saranno variati in applicazione del rapporto in base al quale sarà effettuato il raggruppamento o il frazionamento delle Azioni Ordinarie;
- (g) operazioni di fusione o scissione in cui l'Emittente non sia la società incorporante o beneficiaria, a seconda dei casi, sarà conseguentemente modificato il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili sulla base dei relativi rapporti di concambio o assegnazione, a seconda dei casi;
- (h) distribuzioni di dividendi straordinari e/o riserve, non sarà modificato il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant, mentre i Prezzi di Esercizio saranno modificati sottraendo ai Prezzi di Esercizio il valore del dividendo straordinario.

Gli adeguamenti che precedono verranno proposti in deliberazione all'organo competente, unitamente all'operazione sul capitale che determina l'adeguamento stesso, per quanto necessario.

Ai fini del presente articolo e del successivo articolo 7, per "dividendi straordinari" si intendono le distribuzioni di dividendi, in denaro o in natura, di una parte delle riserve di liquidità dell'Emittente diverse, quindi, dalla distribuzione dell'utile di esercizio, effettuate in caso di eccesso di liquidità dovuto, inter alia, ad accantonamenti effettuati durante gli esercizi precedenti, dalla vendita di rami di azienda o da altre motivazioni di natura strategica.

Qualora venisse data esecuzione ad altra operazione, diversa da quelle sopra elencate e che produca effetti analoghi o simili a quelli sopra considerati, potranno essere modificati – senza la necessità di una delibera di approvazione da parte dei portatori dei Warrant - il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili e/o i Prezzi di Esercizio dei Warrant, con modalità normalmente accettate e con criteri non incompatibili con quelli desumibili dal disposto delle lettere da (a) e (h) del presente Articolo 6 e, comunque, sulla base di metodologie di generale accettazione volte a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'evento e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in vigore.

Nei casi in cui per effetto di quanto previsto, all'atto dell'esercizio dei Warrant spettasse un numero non intero di Azioni di Compendio, il portatore dei Warrant avrà il diritto di ricevere

Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero, con arrotondamento all'unità inferiore, e non potrà far valere alcun diritto sulla parte frazionaria.

7. Esercizio dei Warrant anticipatamente e/o al di fuori dei Periodi di Esercizio

Fermo quanto previsto al precedente Articolo 4, e fatta eccezione per i Periodi di Sospensione di cui all'Articolo 5, al portatore dei Warrant sarà altresì data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio nel rapporto indicato all'Articolo 3, anche anticipatamente rispetto ai e/o al di fuori dai Periodi di Esercizio nei seguenti casi:

- (a) qualora la Società dia esecuzione ad aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di altri warrant validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili – dirette o indirette – o con warrant; in tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio, entro la data di stacco del diritto di opzione;
- (b) qualora l'Emittente deliberi una modifica delle disposizioni dello statuto sociale concernenti la ripartizione degli utili ovvero si proceda alla incorporazione nell'Emittente di altre società; in tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio entro la data di convocazione dell'Assemblea chiamata ad approvare le relative deliberazioni;
- (c) qualora, ai sensi dello statuto, sia promossa un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio sulle Azioni Ordinarie il cui termine di adesione non cada durante i Periodi di Esercizio; in tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto entro il termine di adesione all'offerta pubblica di acquisto e/o scambio, in modo da poter eventualmente aderire a detta offerta conferendo in adesione alla stessa le Azioni di Compendio;
- (d) qualora il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente deliberi di proporre la distribuzione di dividendi straordinari; in tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio entro la data di stacco del dividendo;
- (e) qualora l'Emittente dia esecuzione ad aumenti gratuiti di capitale, mediante assegnazione di nuove azioni (salvo che le nuove azioni siano assegnate gratuitamente nell'ambito dei piani di compensi di cui all'Articolo 6(d)); in tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio in tempo utile per procedere al calcolo del rapporto di assegnazione delle nuove azioni e a tale assegnazione.

Nei casi di cui al presente Articolo 7, lett. da (a) a (e), sarà possibile esercitare i Warrant al Prezzo di Esercizio relativo al Periodo di Esercizio immediatamente successivo.

8. Soggetti incaricati

Le operazioni di esercizio dei Warrant avranno luogo presso gli Intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli.

9. Termini di decadenza

Il diritto di esercizio dei Warrant dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, presentando la richiesta entro il Termine di Scadenza.

I Warrant non esercitati entro tale termine decadranno da ogni diritto divenendo privi di validità ad ogni effetto.

Qualora il Termine di Scadenza intervenga durante un Periodo di Sospensione, il medesimo Termine di Scadenza sarà automaticamente sospeso a partire dal primo giorno del periodo di sospensione, ai sensi dell'articolo 5 e inizierà nuovamente a decorrere – per un numero di giorni pari alla durata residua del relativo Periodo di Esercizio – dal primo Giorno di Borsa Aperta successivo all'ultimo giorno del periodo di sospensione.

10. Regime fiscale

Il regime fiscale applicabile ai Warrant sarà quello di volta in volta vigente.

11. Ammissione alla negoziazione dei Warrant su AIM Italia

Verrà presentata richiesta a Borsa Italiana di ammissione alla negoziazione dei Warrant su AIM Italia, restando inteso che, successivamente, potrà esserne richiesta l'ammissione a un mercato regolamentato ovvero a un diverso sistema multilaterale di negoziazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana.

Ove, per qualsiasi motivo, l'ammissione alla negoziazione non avesse luogo, ovvero qualora le Azioni e/o i Warrant venissero revocati dalle negoziazioni, i termini e le condizioni del presente Regolamento saranno, se del caso, modificati in modo da salvaguardare i diritti dallo stesso attribuibili ai portatori di Warrant.

Le previsioni di cui al precedente comma non troveranno applicazione in caso di revoca dalle negoziazioni delle Azioni su AIM Italia con contestuale ammissione delle stesse su altro mercato regolamentato ovvero sistema multilaterale di negoziazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana.

12. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni dell'Emittente ai portatori dei Warrant verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla normativa applicabile, mediante comunicato stampa diffuso tramite SDIR e mediante pubblicazione sul sito web dell'Emittente in conformità a quanto previsto dall'art. 26 del Regolamento Emittenti AIM Italia.

13. Legge Applicabile e Giurisdizione

Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.

Qualsiasi contestazione relativa ai Warrant e alle disposizioni del presente Regolamento sarà deferita all'esclusiva competenza del Foro di Milano, fatte salve le competenze inderogabili di legge.

14. Varie

Il presente Regolamento può essere modificato a condizione che le variazioni siano approvate dalla maggioranza dei portatori di Warrant. In tale ipotesi troveranno applicazione le disposizioni in tema di assemblea ordinaria in seconda convocazione delle società per azioni.

Senza necessità di previo assenso da parte dei portatori dei Warrant ai sensi del capoverso precedente, l'Emittente potrà apportare al Regolamento le modifiche (i) volte a rendere il presente Regolamento conforme alla legislazione di volta in volta vigente ed a eventuali disposizioni modificative della stessa; (ii) volte a tenere adeguato conto di eventuali raccomandazioni o osservazioni di Borsa Italiana e/o delle competenti autorità regolamentari, di controllo e/o di vigilanza; e (iii) ritenute necessarie o anche solo opportune al fine di eliminare errori materiali, ambiguità o imprecisioni nel testo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti dei portatori di Warrant.

Il possesso dei Warrant comporta la piena accettazione di tutte le previsioni di cui al presente Regolamento.